

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ISVI - Istituto per i valori d'impresa" ETS

1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1 Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore – il “**CTS**”) è costituita l’associazione culturale denominata "ISVI - Istituto per i valori d'impresa – Ente del Terzo Settore (senza vincoli grafici)" o, in forma abbreviata, indicata anche col solo acronimo “ISVI - ETS” (la “**Associazione**”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo “**Statuto**”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (la “**Normativa Applicabile**”).
- 1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’organizzazione e alle attività dell’Associazione.
- 1.4 L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2 Sede

- 2.1 La sede è in Milano.
- 2.2 Un’eventuale modifica della sede in Italia non rappresenta modifica dello statuto.
- 2.3 L’istituzione di uno o più uffici operativi rientra tra i poteri del Consiglio Direttivo che provvederà a tal riguardo ad informare tempestivamente gli Associati.

3 Finalità e attività

- 3.1 L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 In particolare, l’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - 3.2.1 attività di cui alla lettera d) dell’ Articolo 5, comma primo, del CTS, ovvero “*educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*”;
 - 3.2.2 attività di cui alla lettera i) dell’ Articolo 5, comma primo, del CTS, ovvero i) “*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*”.
- 3.3 L’Associazione svolge le attività di interesse generale sopra menzionate evidenziando e promuovendo nel tessuto economico e sociale italiano una cultura di buon governo e di buona gestione delle imprese e delle organizzazioni produttive di qualsiasi tipo esplicantesi in comportamenti economicamente e socialmente responsabili, improntati a integrità, dedizione, professionalità, innovazione. A tale proposito, l’Associazione promuove, tra le altre, le seguenti iniziative:
 - l’organizzazione e realizzazione di workshop, convegni, webinar, incontri di condivisione di best practices;
 - l’attuazione di ricerche istituzionali e di ricerche su commessa;
 - la pubblicazione di lettere, di studi di casi, di articoli e di libri contenenti gli atti di “workshops” e convegni e i risultati delle ricerche effettuate;
 - la produzione e la diffusione di materiali atti a trasmettere nelle università e negli istituti superiori valori e pratiche di buon management;
 - la prestazione di servizi - a imprese, istituzioni ed enti pubblici, aziende del terzo settore - funzionali alla diffusione di una cultura di governo e di gestione responsabile e aperta all’innovazione;
 - la collaborazione, sulla base di accordi organici, con imprese, istituzioni, enti che condividono i valori e la missione dell’Associazione.

3.4 In via secondaria e strumentale oltre che nei limiti di cui all'art. 6 CTS, l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività principale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere ed organizzare eventi, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, finalizzati alla diffusione della cultura di gestione e di buon governo delle organizzazioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e il sistema culturale e imprenditoriale nazionale;
- istituire una o più borse di studio, premi e/o concorsi, a favore di studenti delle Università e delle scuole superiori da assegnare secondo modalità e termini che saranno determinati dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a bandi e concorsi, anche in coordinamento con altri enti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.5 Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'Articolo 6, comma primo, del CTS.

4 Durata

4.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

5 Patrimonio e Risorse economiche

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate al momento della costituzione dell'Associazione stessa nonché dai successivi incrementi verificatisi nel corso della vita dell'Associazione.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione ha un valore non inferiore ad euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo strumentale al conseguimento e mantenimento della personalità giuridica.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo, o, in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliverare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'art. 3 del presente Statuto.

5.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e di persone giuridiche;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali;

- h) rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- i) qualsiasi altra entrata proveniente da qualsiasi attività e/o iniziativa.

6 Quote Associative Annuali

- 6.1 Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea (la "**Quota Associativa Annuale**").
- 6.2 Le somme versate per le Quote Associative Annuali non sono in alcun caso rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
- 6.3 Le Quote Associative Annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

7 Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

- 7.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'Articolo 7, comma secondo, del CTS.
- 7.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
 - b) Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore, esso si intende determinato nella misura sopra indicata, e se effettuato nei confronti di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, deve rispettare il limite di cui all'art. 8 lett. e) CTS
- 7.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto di ulteriori rispetto al versamento della Quota Associativa Annuale. E' comunque facoltà di ogni Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e alla Normativa Applicabile.

8 Divieto di distribuzione

- 8.1 L'Associazione è soggetta - per tutta la sua durata - al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché "capitale", fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'art. 8 CTS che si intende qui integralmente richiamato.

9 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

- 9.1 Allorché l'Associazione acquisti la personalità giuridica, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

10 Associati: definizione, pluralità, diritti e doveri

- 10.1 Sono membri dell'Associazione (gli "**Associati**" e ciascuno singolarmente un "**Associato**"), oltre ai fondatori che risultano dall'Atto Costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche (quest'ultime sia

- private che pubbliche) che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammesse a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità.
- 10.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di estinzione previste dalla Normativa Applicabile).
 - 10.3 L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.
 - 10.4 Gli Associati hanno i diritti e i doveri derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
 - 10.5 Gli Associati possono partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti gli Associati hanno identici diritti e doveri ed in particolare diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
 - 10.6 Gli Associati hanno il diritto di visione dei libri dell'Associazione.
 - 10.7 Gli Associati hanno l'obbligo di attenersi allo statuto dell'Associazione ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. E' altresì compito degli associati cooperare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
 - 10.8 Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 - 10.9 E' cura del Consiglio Direttivo o di persone da esso delegate tenere aggiornato il libro degli Associati.

11 Associati: Ammissione

- 11.1 Può conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che presenti formale richiesta di adesione (la “**Richiesta di Adesione**”) dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e la Normativa Applicabile nonché la Carta dei Valori e i regolamenti dell'Associazione.
- 11.2 La Richiesta di Adesione può essere respinta in presenza di fondati motivi.
- 11.3 La Richiesta di Adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, in quanto organo preposto all'approvazione e/o al respingimento della stessa.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Richiesta di Adesione in occasione della prima riunione utile, eventualmente appositamente da convocarsi secondo modi e tempi prescritti da apposito

regolamento e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione della Richiesta stessa. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

- 11.5 Nelle more della delibera del Consiglio Direttivo, il Richiedente può ritirare la Richiesta di Adesione senza obbligo di fornire motivazione.
- 11.6 Qualora, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Richiesta di Adesione si intende accettata.
- 11.7 In caso di respingimento della Richiesta di Adesione, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
- 11.8 In ogni caso di respingimento della Richiesta di Adesione, il soggetto che ha presentato la Richiesta può presentare ricorso all'Assemblea che delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
- 11.9 Il soggetto che ha presentato la Richiesta di Adesione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Richiesta.

12 Recesso dell'Associato

- 12.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.
- 12.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata alla Segreteria dell'Associazione.
- 12.3 La dichiarazione di recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno stesso. In caso contrario, la dichiarazione di recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui è effettuata.
- 12.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso stesso. In particolare, l'Associato recedente è obbligato a versare la Quota Associativa Annuale o le Quote associative Annuali dovute fino alla efficacia della dichiarazione di recesso.

13 Esclusione dell'Associato

- 13.1 L'assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi, in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento materiale o morale nei confronti dell'Associazione ovvero a seguito del mancato versamento della Quota Associativa Annuale in conformità con l'eventuale regolamento.
- 13.2 L'esclusione di un Associato può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque Associato.
- 13.3 La relativa decisione viene presa dall'assemblea a maggioranza qualificata di 2/3 degli Associati.
- 13.4 Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare la deliberazione di esclusione all'Associato interessato per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La comunicazione deve contenere la motivazione in base alla quale la deliberazione è stata adottata.
- 13.5 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.
- 13.6 Entro un mese dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione, l'Associato può chiedere che l'Assemblea riesamini la decisione. In tal caso, l'Assemblea deve pronunciarsi entro un mese dalla richiesta formulata dall'Associato escluso.
- 13.7 Qualora, a fronte della richiesta di riesame, l'Assemblea confermi la deliberazione di esclusione (la "**Deliberazione Finale**"), l'Associato può impugnare la Deliberazione Finale dinanzi all'Autorità Giudiziaria purché l'impugnazione sia proposta entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la Deliberazione Finale. In mancanza di impugnazione entro il predetto termine, la Deliberazione Finale provoca la cessazione delle qualità di Associato a far data dal primo giorno del settimo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato.
- 13.8 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Associativa Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata, sia per l'eventuale

successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

14 Organi

14.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (l'“**Assemblea**”);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- fino a due Vice Presidenti;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico;
- il Controllore Unico (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

15 Assemblea e principi generali

15.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

15.2 Ogni Associato ha il diritto di intervenire in Assemblea, purché in regola con il versamento della Quota Associativa Annuale (ove prevista).

15.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

15.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16 Competenze dell'Assemblea in sessione ordinaria

16.1 L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria con il potere di:

- a) approvare il bilancio d'esercizio;
- b) deliberare a riguardo del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e/o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Controllore Unico e/o disporre la revoca;
- f) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e/o disporre la revoca;
- g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) stabilire l'ammontare della Quota Associativa Annuale per i soci ordinari, i soci sostenitori, eventuali altre categorie di soci;
- i) approvare gli eventuali regolamenti;
- j) deliberare sugli aspetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e/o dalla Normativa Applicabile.

17 Competenze dell'Assemblea in sessione straordinaria

17.1 L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con il potere di:

- a) Deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto.
- b) Deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

18 Convocazione dell'Assemblea

- 18.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 2 membri del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo.
- 18.2 In ogni caso, l'Assemblea in sessione ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze, per deliberare sugli argomenti di sua competenza.
- 18.3 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con comunicazione scritta (da spedire mediante lettera raccomandata oppure mediante posta elettronica) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.
- 18.4 La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere inviata tempestivamente.
- 18.5 L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione: a tutti gli Associati agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati; ai membri del

Consiglio Direttivo e al Controllore Unico agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

- 18.6 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e il Controllore Unico.

19 Presidenza dell'Assemblea

- 19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.
- 19.2 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.
- 19.3 Le delibere dell'Assemblea e gli eventuali allegati vengono verbalizzati da un segretario e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, dove non fosse obbligatoria la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale.
- 19.4 I verbali di tutte le assemblee sono resi accessibili alla libera consultazione da parte degli Associati mediante trascrizione sul relativo libro, coi relativi allegati, ivi compreso il bilancio, allorché approvato.

20 Deliberazioni dell'Assemblea

- 20.1 L'Assemblea in sessione ordinaria:

- 20.1.1 in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà degli Associati;
- 20.1.2 in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti;
- 20.1.3 sia in prima sia in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

- 20.2 L'Assemblea in sessione straordinaria, quando delibera in merito alle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto:

- 20.2.1 in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) degli aventi diritto;
- 20.2.2 in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli Associati;
- 20.2.3 sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.

- 20.3 L'Assemblea in sessione straordinaria, quando delibera in merito alla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

- 20.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

- 20.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad un altro soggetto, anche non Associato, purché il delegato non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ogni delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

- 20.6 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

21 Consiglio Direttivo

- 21.1 L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da tre fino a nove membri persone fisiche scelte fra gli Associati ovvero indicate dagli Associati che non hanno natura di persone fisiche.
- 21.2 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 21.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporanei.
- 21.4 Il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) durano in carica tre anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
- 21.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si provvede a nuove nomine.
- 21.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla scadenza normale del Consiglio.
- 21.7 I Consiglieri sono rieleggibili.

22 Poteri del Consiglio Direttivo

- 22.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e per gestire il patrimonio dell'Associazione e le entrate (ordinarie e straordinarie).

23 Convocazione del Consiglio Direttivo

- 23.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.
- 23.2 In ogni caso, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e comunque per l'approvazione del progetto di bilancio da presentare all'Assemblea.
- 23.3 La convocazione è fatta con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e al Controllore Unico almeno un giorno prima della riunione.
- 23.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e il Controllore Unico.

24 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 24.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
- 24.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
- 24.3 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 24.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da un Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 24.5 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni

caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

24.6 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, continui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

25 Deleghe ed incarichi

25.1 Il Consiglio Direttivo delega al Direttore l'istruttoria e l'esecuzione delle sue delibere. Il Direttore opera in stretto contatto con il Comitato Scientifico.

25.2 Il Consiglio Direttivo, con le modalità e forme di legge, può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, ad Associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

26 Presidente

26.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

26.2 Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e li presiede;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) sorveglia il buon andamento della gestione dell'Associazione. A tal fine è sistematicamente informato sull'attività dell'Associazione dal Direttore;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le Autorità, avvalendosi della collaborazione del Direttore.

- 26.3 La rappresentanza legale spetta inoltre ai Consiglieri cui siano state attribuite particolari deleghe, nei limiti delle deleghe stesse.
- 26.4 Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente vicario in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

27 Direttore

- 27.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore dell'Associazione (il "**Direttore**") al quale attribuire il coordinamento amministrativo e la gestione della struttura operativa e delle attività dell'Associazione.
- 27.2 Il Direttore può essere nominato a tempo determinato oppure fino a revoca o dimissioni, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
- 27.3 Al Direttore può essere riconosciuto un emolumento per l'attività prestata, fermo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, con i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi della Normativa Applicabile.
- 27.4 Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

28 Comitato Scientifico

- 28.1 Il Comitato Scientifico è composto da massimo 11 membri nominati dal Consiglio Direttivo in ambito accademico tra professori universitari ovvero tra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di interesse dell'Associazione, ovvero altre persone le cui competenze il Consiglio Direttivo ritenga utili all'Associazione.
- 28.2 Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Presidente del Comitato Scientifico, il quale ne dirige i lavori, convoca le adunanze e le presiede.
- 28.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica per 3 esercizi dalla loro nomina, salvo dimissioni, revoca o sopravvenuta impossibilità di proseguire l'incarico. Possono essere rinominati.
- 28.4 Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività dell'Associazione e svolge una funzione tecnico-consulativa in merito alle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo e il Direttore ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti scientifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
- 28.5 Delle riunioni del Comitato è redatto il verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

29 Organo di Controllo

- 29.1 Nei casi in cui il CTS e/o la Normativa Applicabile lo impone, ovvero qualora lo decida il l'Associazione su base volontaria, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo formato da un Controllore Unico.
- 29.2 E' nominato anche un Controllore Supplente che entra in carica automaticamente in caso di venir meno, per qualsiasi motivo, del Controllore Unico, con effetto dal giorno in cui riceve, dal Presidente del Consiglio Direttivo la comunicazione della cessazione dalla carica del Controllore Unico.
- 29.3 Come Controllore Unico deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali;
 - un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
 - un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

- 29.4 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

30 Ineleggibilità e decadenza del Controllore Unico

- 30.1 Non possono essere eletti alla carica di Controllore Unico e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Articolo 2382 Cod. Civ., ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo, gli amministratori delle società controllate dall'Associazione nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei predetti amministratori;
 - c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei revisori legali;
 - e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

31 Durata in carica dell'Organo di Controllo

- 31.1 Il Controllore Unico dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
- 31.2 Il Controllore Unico è rieleggibile.

32 Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

- 32.1 Il Controllore Unico:
- a) Vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
 - b) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) Vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
 - f) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14 CTS;
 - g) Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 32.2 Il Controllore Unico partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

33 Revisore Legale

- 33.1 Nei casi in cui il CTS e/o la Normativa Applicabile lo impone, ovvero qualora lo decida il Consiglio Direttivo, il controllo sulla gestione finanziaria, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio deve essere affidato a un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili o a una società di

revisione (il “**Revisore Legale**”), ovvero all’Organo di Controllo (qualora il Controllore Unico abbia i requisiti di legge per l’assunzione di tale incarico).

33.2 Il Revisore Legale è nominato dall’Assemblea.

33.3 La carica di Revisore Legale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

33.4 Il Revisore Legale ha il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, se lo ritiene opportuno per l’esercizio della sua funzione. Il Revisore Legale è tenuto a partecipare alla riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

34 Esercizio finanziario e bilancio

34.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

34.2 Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

34.3 Il bilancio è reso accessibile alla libera consultazione da parte degli Associati mediante affissione presso la sede dell’Associazione.

34.4 E’ fatto divieto, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di distribuire fra gli Associati gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

35 Gratuità delle cariche

35.1 I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio.

36 Libri dell’Associazione

36.1 Oltre alla tenuta degli altri Libri previsti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:

- a) Il Libro degli Associati;
- b) Il Registro dei Volontari (se presenti);
- c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea;
- d) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Il Libro delle Annotazioni del Controllore Unico.

36.2 Se presenti, il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

36.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

36.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dal Controllore Unico, i quali possono estrarne copie.

36.5 Il Libro delle Annotazioni del Controllore Unico è tenuto a cura del Controllore stesso. I Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

37 Scioglimento

37.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto – secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Articolo 45, comma primo, del CTS – ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopo analogo ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

37.2 A tal fine l’Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Firmato Ali Reza Arabnia

Firmato Ugo Cortese

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese, in data 03/11/2022 al n. 35123 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
☒	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Lonate Pozzolo, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, dell' allegato "C" dell'atto in data 26 ottobre 2022 n. 1527/949 di repertorio Ugo Cortese. Lonate Pozzolo, data apposta in calce